



CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA CROTONE

ORDINANZA N. 06/10

Il Capo del circondario marittimo di Crotone:

- VISTA** la pertinente normativa nazionale, comunitaria ed internazionale in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente marino e costiero da inquinamenti marini causati da idrocarburi e da altre sostanze anche nocive, nonché quella concernente olii usati, batterie esauste, rifiuti prodotti dalle navi ed i relativi residui del carico, e da ultimi il decreto legislativo 03.04.06 n.152, recante nuovo Testo Unico in materia ambientale ed il decreto legislativo 06.11.07, n. 202, recante attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;
- VISTO** il Piano operativo di pronto intervento locale contro gli inquinamenti marini da idrocarburi e altre sostanze nocive nell'ambito del compartimento marittimo di Crotone;
- VISTO** il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico del porto di Cirò Marina, approvato con ordinanza n. 29/08 in data 20.06.08;
- VISTO** il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico del porto di Le Castella, approvato con ordinanza n. 30/08 in data 20.06.08;
- VISTO** il Regolamento per l'organizzazione della gestione dei rifiuti nei porti di Crotone, Cirò Marina e Le Castella, approvato con ordinanza n. 01/05 in data 04.01.05;
- VISTO** il Regolamento per la gestione dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che scalano il porto di Crotone dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro approvato con ordinanza n. 31/08 in data 31.10.08.
- VISTA** la propria ordinanza n. 91/09 in data 20.10.09;
- VISTO** il Decreto 01.07.09 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il quale è stata recepita la direttiva 2007/71/CE, recante modifica dell'allegato II, della direttiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa agli impianti di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico;
- RITENUTO** necessario predisporre uno strumento regolamentare di generale portata che possa consentire una immediata e più agevole conoscenza delle disposizioni a tutela dell'ecosistema marino e costiero;
- VISTI** gli articoli 30, 52, 71 e 81 del codice della navigazione e gli articoli 59, 77 e 524 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima:

ORDINA

Art. 1 – Campo di applicazione

Le presenti norme, qualora non diversamente stabilito, si applicano a tutte le unità navali e agli impianti di qualsiasi natura, se non preventivamente autorizzati, in collegamento anche indiretto con il mare, che si trovano nell'ambito costiero e nelle acque territoriali di giurisdizione del circondario marittimo di Crotone.

Art. 2 – Divieti

1. Nelle acque territoriali comprese nella giurisdizione del circondario marittimo di Crotone, e' vietato:
 - sversare, o causare lo sversamento di sostanze contenenti idrocarburi, nocive per l'ambiente marino, indicate nella tabella A allegata alla legge 31.12.82, n. 979 e successive modifiche ed integrazioni;
 - disperdere sostanze oleose o oli usati, compresi quelli prodotti dal cambio di lubrificanti di bordo, nonché i contenitori d'olio, i filtri olio e/o di carburante, le batterie esauste e/o loro elementi;
 - gettare rifiuti solidi e liquidi, compresi quelli di bordo, materiali di qualsiasi genere, compresi le reti da pesca, anche in materiale sintetico e quelli ritrovati sul fondo marino;
 - immettere scarichi fognari domestici e industriali, compresi quelli sotto forma di calore, derivanti dalle acque di prelavaggio per il raffreddamento di impianti ed altri simili, se non preventivamente autorizzati, qualora superino i limiti dei valori tabellari di cui al D.Lvo 152/06.
 - immettere sostanze in genere, se non preventivamente autorizzate, che possano alterare il colore delle acque, dando origine a forme di inquinamento dell'ecosistema marino;
 - alle unità da diporto di effettuare scarichi in mare dei servizi igienici di bordo nelle zone di mare per una distanza di 200 metri dalle spiagge e di 100 metri dalle coste a picco;
 - immettere in atmosfera sostanze volatili, ossidi di azoto, ossidi di zolfo, gas di scarico ed altri composti organici, oltre i limiti fissati dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.
 - generare rumori che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica.

Art. 3 – Obblighi e prescrizioni

1. Il comandante, l'armatore o il proprietario di una nave o il responsabile di un impianto situato in mare o sulla terraferma, nel caso di avarie o di incidenti agli stessi, suscettibili di arrecare, attraverso lo sversamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive o inquinanti, danni all'ambiente marino ed al litorale, compresa l'atmosfera, ovvero alla quiete pubblica, devono informare immediatamente la competente autorità marittima, ed adottare ogni idonea azione per evitare ulteriori danni, nonché contenere ed eliminare quelli già prodotti. Gli stessi soggetti sono responsabili di qualsiasi danno che possa derivare dal versamento e/o immissione in mare delle suddette sostanze e sono tenuti a provvedere con tempestività ad attivare mezzi e attrezzature adeguati alle operazioni di contenimento, confinamento e bonifica ed a sostenere, a semplice richiesta dell'autorità marittima, le spese derivanti dagli interventi da quest'ultima eventualmente disposti.
2. Il comandante delle navi che sosta nei porti del circondario marittimo di Crotone o alla fonda nelle acque antistanti i sorgitori deve:
 - effettuare un costante monitoraggio e manutenzione dei macchinari di bordo al fine di contenere nei limiti consentiti le emissioni nell'atmosfera;
 - indicare nel giornale generale e di contabilità e nel giornale di macchina o nell'inventario, di cui agli articoli 174, 175 e 176 del codice della navigazione o in un apposito documento di bordo, le operazioni di cambio di combustibili;
 - utilizzare:
 - gasoli marini con tenore di zolfo non superiore allo 0,10% in massa;
 - oli diesel marini con tenore di zolfo non superiore all'1,5% in massa;
 - sulle navi passeggeri battenti bandiera nazionale e straniera, che effettuano un servizio di linea proveniente da o diretto ad un porto di un

Paese dell'Unione Europea, combustibili con un tenore di zolfo non superiore all'1,5 % in massa

- per le navi all'ormeggio, nonché nei periodi di carico, scarico e stazionamento, combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo non superiore allo 0,1% massa.
- 3. Le unità da diporto esistenti e quelle nuove, omologate per il trasporto di un numero di persone inferiore a 15 (quindici) e dotate di servizi igienici, devono effettuare lo scarico in mare dei liquami non trattati a norma MARPOL, soltanto oltre il limite delle tre miglia dalla costa, in navigazione con rotta fissa ed alla velocità massima consentita.
- 4. La navigazione e le attività esercitate, entro 1000 metri dalla costa, devono essere effettuate limitando al minimo possibile l'emissione acustica.
- 5. I titolari di impianti a mare o terra, ivi compresi gli impianti di itticoltura, e di scarichi autorizzati sono tenuti ad effettuare il costante monitoraggio e curare la periodica manutenzione degli stessi, informando tempestivamente l'autorità marittima in caso di eventuali anomalie nel funzionamento.
- 6. I soggetti pubblici o privati che devono effettuare campagne, ricerche o comunque monitoraggi nelle acque territoriali del circondario marittimo, devono comunicare preventivamente alla capitaneria di porto di Crotone i mezzi e il personale impiegato, le zone e le modalità di intervento, nonché la tempistica e finalità delle attività che si intendono svolgere.

Art. 4 – Disciplina rifiuti di bordo

1. Tutte le unità navali che sostano nei porti del circondario marittimo di Crotone, prima della partenza, devono conferire i rifiuti di bordo e i residui del carico alle imprese autorizzate, risultando vietato il deposito, anche temporaneo, di qualsiasi genere di rifiuti in banchina e nelle altre aree portuali.
2. Tutte le navi che sostano nei porti del circondario marittimo di Crotone, devono, altresì, conferire gli oli esausti, prodotti dal cambio di lubrificanti di bordo, nonché sostanze oleose, anche miscugli acqua/olio, contenitori d'olio, filtri d'olio e/o di carburante, batterie esauste e/o loro elementi, nelle forme di legge.
Tale obbligo non vige per le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, opportunamente pubblicizzati e comunque compresi in un arco temporale di 60 ore per le navi passeggeri e/o miste e di 120 ore per le altre tipologie, che effettuano la notifica in forma cumulativa con cadenza settimanale.
3. In deroga alle suddette disposizioni, la nave può proseguire verso il successivo porto di scalo senza avere effettuato il conferimento dei rifiuti e dei residui del carico previa autorizzazione dell'autorità marittima, rilasciata ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182.
4. Inoltre, i comandanti delle navi in arrivo nei porti del circondario marittimo di Crotone, ad esclusione dei pescherecci e delle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di 12 passeggeri, devono adempiere all'obbligo di notifica di cui all'articolo 6 del precitato decreto legislativo del 24 giugno 2003, n°182 trasmettendo, anche a mezzo telefax, alla capitaneria di porto di Crotone, ovvero al dipendente Ufficio locale marittimo di Cirò Marina, il modulo riportato nell'allegato alla presente ordinanza.
5. Fermo restando l'obbligo del conferimento dei rifiuti prima di lasciare l'approdo, le navi, durante la sosta in porto o nel punto di fonda, non possono accumulare a bordo rifiuti in quantità superiore alla capacità di stoccaggio dedicata per le varie tipologie degli stessi.
6. Le navi che sostano nei porti o rimangono alla fonda nelle acque di giurisdizione del circondario marittimo di Crotone, per un periodo superiore a 24 ore, devono conferire i rifiuti di origine alimentare, di cucina, e ogni altro tipo di rifiuto deperibile alle imprese autorizzate, con periodicità giornaliera.

Art. 5 – Sanzioni

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, l'inosservanza delle presenti disposizioni, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato e/o illecito amministrativo, sarà punita, a seconda dell'infrazione commessa, ai sensi degli articoli 1164, 1166 e 1174 del codice della navigazione, dell'articolo 14 del decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 95, degli artt. 255 e 256 comma 1 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, ferma restando l'adozione delle misure previste per il risanamento del danno ambientale.

Art. 6 – Entrata in vigore e abrogazioni

La presente ordinanza che entra in vigore il 20 febbraio 2010, abroga le ordinanze n. 03/2010 in data 02.02.1010, n. 91/09 in data 20.10.09 e n. 01/05 in data 04.01.05 citate in premessa.

Art. 7 – Pubblicità

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, che viene pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze" del sito www.crotone.guardiacostiera.it/.

Crotone, 17.02.10

F.to IL COMANDANTE
C.V. (CP) Giuseppe MELI

Alla CAPITANERIA DI PORTO DI CROTONE
To CROTONE HARBOURMASTER

OGGETTO: INFORMAZIONI DA NOTIFICARE PRIMA DELL'ENTRATA NEL PORTO DI CROTONE (EX ART. 6 DIRETTIVA 2000/59/CE).
SUBJECT: INFORMATION TO NOTIFY BEFORE ARRIVAL IN PORT OF CROTONE (EX ART. 6 DIRECTIVE 2000/59/EC).

1. DETTAGLI DELLA NAVE

1.1 Nome della nave: <i>Ship's name</i>	1.5 Proprietario o armatore: <i>Owner</i>
1.2 Numero IMO <i>IMO number</i>	1.6 Stato Bandiera <i>Flag State</i>
1.3 Indicativo radio della nave: <i>Call sign</i>	
1.4 Tipo di nave ☐ Petroliera (Tanker) ☐ Chimichiera (chemical tanker) ☐ Porta rinfuse (Bulk carrier) ☐ Porta Container (Container ship) ☐ Altre navi cargo (other cargo ship) ☐ Nave passeggeri (Passenger vessel) ☐ Ro-ro ☐ Altro/specificare (Other/specify)	

2. DATI RELATIVI AL PORTO ED AL VIAGGIO / HARBOUR AND VOYAGE DATUM

2.1 Data e O.P.A. : <i>date and E.T.A.</i>	2.6 Ultimo porto di scalo dove sono stati conferiti i rifiuti: <i>last port where ship generated waste was delivered</i>
2.2 Data e O.P.P. : <i>date and E.T.D.</i>	2.7 Data dell'ultimo conferimento <i>Last date when ship-generated waste was delivered:</i>
2.3 Scalo precedente e Stato: <i>last port of call - State</i>	2.8 Nome del comandante che notifica il modello : <i>Name of the Captain who sign the form</i>
2.4 Prossimo scalo – Stato : <i>Next port of call - State</i>	

3) Intendete conferire i vostri rifiuti in impianti portuali di raccolta? Are you delivering of your waste into a port reception facilities?
(contrassegnare la casella appropriata / tick appropriate box)

TUTTI/ALL ☐ ALCUNI/SOME ☐ NULLA/NONE ☐

Nome del Gestore dell'impianto di raccolta, se conosciuto / Manager's name of port reception facilities, if knowned)

4) TIPO E QUANTITATIVO DI RIFIUTI DA CONFERIRE (Type and ammount of waste to be delivered)

Tipo e quantitativo di rifiuti e residui da conferire e/o trattenuti a bordo e percentuale della capacità di stoccaggio massima/ Type and amount of waste and residues to be delivered and/or remaining on board, and percentage of maximum storage capacity:

nel caso si intende scaricare tutti i rifiuti compilare la seconda colonna, se si intende scaricare parte o nessun rifiuto compilare tutte le colonne/
If delivering all waste, complete second column as appropriate, If delivering some or no waste, complete all columns.

TIPO <i>Type</i>	RIFIUTI DA CONFERIRE M ³ <i>Waste to be delivered m³</i>	CAPACITÀ' DI STOCCAGGIO MASSIMA DEDICATA IN M ³ <i>Maximum dedicated storage capacity m³</i>	QUANTITATIVO DI RIFIUTI TRATTENUTI A BORDO IN M ³ <i>Amount of waste retained on board m³</i>	PORTO IN CUI SARANNO CONFERITI I RIFIUTI RESTANTI <i>Port at which remaining waste will be delivered</i>	QUANTITATIVO STIMATO DI RIFIUTI CHE SARÀ PRODOTTO TRA LA NOTIFICA ED IL SUCCESSIVO SCALO IN M ³ <i>Estimated amount of waste to be generated between notification and next port of call m³</i>	TOTALE AMOUNT M ³
---------------------	--	--	---	---	--	------------------------------------

MARPOL Allegato I – Oli/Waste oils

FANGHI <i>Sludge</i>						
ACQUA DI SENTINA <i>Bilge water</i>						
Acque oleose di lavaggio di cisterne/ <i>oily slop</i>						
Acque sporche di zavorra <i>Dirty ballast</i>						
Incrostazioni e fanghi da lavaggio cisterne/ <i>sludged tank slop</i>						
ALTRO / OTHER (SPECIFICARE/ SPECIFY)						
RESIDUI DEL CARICO/ Cargo- associated waste(2) SPECIFICARE (SPECIFY)						

MARPOL Allegato II – Sostanze Liquide Nocive / noxious liquid substances – (m³) / nome - name

Sostanza di categoria (Pollution category)..... X						
Sostanza di categoria (Pollution category)..... Y						
Sostanza di categoria (Pollution category)..... Z						
ALTRO/OTHER (SPECIFICARE/ SPECIFY)						
RESIDUI DEL CARICO/ Cargo- associated waste(2) SPECIFICARE (SPECIFY)						

MARPOL Allegato IV – Acque di scarico (Seawage)

Acque di scarico/ (Seawage) ⁽¹⁾						
--	--	--	--	--	--	--

MARPOL Allegato V – Rifiuti - Garbages

RIFIUTI ALIMENTARI/ FOOD WASTE						
PLASTICA/PLASTIC						
RESIDUI ASSOCIATI AL CARICO CARGO related waste (SPECIFICARE/ SPECIFY) ⁽²⁾						
Prodotti di carta macinati, stracci, vetri, metalli, bottiglie, stoviglie, ecc <i>Products of paper grinded, torn, glasses, metals, bottles, dish.....</i>						
Ceneri di incenerimento / <i>incinerators' ashes</i>						
ALTRO / OTHER (SPECIFICARE/ SPECIFY)						
RESIDUI DEL CARICO/ cargo residues (SPECIFICARE/ SPECIFY) ⁽²⁾						

MARPOL Allegato VI – Inquinamento dell'aria – Air pollution

Sostanze distruttive dell'Ozono e apparecchiature contenenti tali sostanze <i>ozone depleting substances and equipments containing ozone- depleting substances</i>						
Residui di pulizia di gas di scarico <i>Residual of cleaning systems for exhaust gas</i>						

⁽¹⁾ Le acque di scarico possono essere scaricate in mare conformemente alla regola 11 dell'allegato IV del protocollo Marpol 73/78. Le caselle corrispondenti non devono essere contrassegnate se si intende effettuare uno scarico

Sewage may be discharged at sea in accordance with Regulation 11 of Annex IV of Marpol 73/78. The corresponding boxes do not need to be completed if it is the intention to make an authorised discharge at sea.

⁽²⁾ Può trattarsi di stime / may be estimates

Note/Notes

1. Tali informazioni possono essere usate per i controlli degli Stati di approdo e per altri scopi connessi con le ispezioni.
This informations may be used for port State control and other inspection purposes
2. La presente notifica deve essere trasmessa all'Autorità Marittima del porto di approdo.
This informations to notify before arrival in port
3. Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, salvo nel caso in cui la nave sia esentata a norma dell'art. 9 della direttiva 2000/59/CE.
This form is to be completed unless the ship is covered by an exemption in accordance with Article 9 of Directive 2000/59/EC.

Confermo che:

I confirm that:

- le informazioni riportate nella presente notifica sono accurate e corrette;
the above details are accurate and correct;
- che a bordo vi è una capacità dedicata sufficiente per stoccare tutti i rifiuti prodotti tra il momento della notifica ed il successivo porto in cui saranno conferiti i rifiuti.
there is sufficient dedicated onboard capacity to store all waste generated between notification and the next port at which waste will be delivered.

DATA/DATE _____ ORA/TIME _____

IL COMANDANTE
MASTER
